



Necessaria l'autorizzazione del Pubblico Ministero per acquisire le chat del cellulare

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1269/2025 del 13 gennaio 2025, Sesta sezione penale, ha dichiarato che il consenso espresso dall'interessato non può legittimare l'acquisizione del contenuto dei dati di un apparecchio cellulare realizzato in assoluta autonomia da parte della polizia.

Per l'acquisizione del contenuto è necessario il provvedimento di autorizzazione preventiva e convalida successiva emesso dall'autorità giudiziaria essendo irrilevante il consenso del titolare quando si tratta di attività di polizia svolta nei confronti di un soggetto già bersaglio di elementi indiziari tali da giustificare l'assunzione della posizione di indagato.

In ogni caso, prosegue la sentenza, anche se il consenso fosse stato reso dalla persona interessata su sollecitazione della polizia giudiziaria e dopo essere stata avvisata della facoltà di assistenza legale, «*resta imprescindibile, onde prevenire il rischio di abusi, che in situazioni del genere la polizia giudiziaria abbia il dovere di procedere al sequestro del telefono senza potere accedere al suo contenuto prima di una formale*

SOMMARIO

- Necessaria l'autorizzazione del Pubblico Ministero per acquisire le chat del cellulare
- Risarcimento del danno da violazione del profilo social
- Inclusione dei sei scatti nel calcolo della buonuscita – interessante sentenza del TAR Lazio
- Emanato il regolamento ISEE 2025
- Quando si guida l'auto di un'altra persona
- Interessi legali e nuovo tasso di riferimento
- Rimborso rette asili nido 2024
- Limiti alla pignorabilità della pensione

autorizzazione del pubblico ministero».

Nel caso oggetto della sentenza in esame, nel corso di un controllo effettuato dalle forze di polizia sull'auto di una persona sospettata di coinvolgimento in traffico di stupefacenti, gli agenti avevano esercitato l'accesso allo smartphone del presunto trafficante attraverso il consenso espresso, senza avviso della facoltà di assistenza legale oltre che della legittimità di un eventuale diniego.

L'operazione, poi, sul piano materiale era stata effettuata attraverso screenshot delle chat contenute sul telefono. Il Gip di fronte alle contestazioni della difesa aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona poi imputata perché non qualificabili come spontanee, ritenendo tuttavia utilizzabili i fotogrammi delle chat estratte dal telefono, anche in assenza della comunicazione sull'assistenza legale. Per la Corte d'appello, intervenuta successivamente alla condanna emessa dal Gip, i rilievi fotografici della polizia giudiziaria rappresentavano un'attività di acquisizione alternativa, da qualificare come legittima assunzione di una prova atipica.

La Cassazione non è però stata di questo avviso, ricordando innanzitutto come la messaggistica archiviata nei telefoni cellulare non può più essere, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, come semplice documento acquisibile liberamente senza garanzie: serve invece un provvedimento dell'autorità giudiziaria per fondare la legittimità della compressione del principio di riservatezza della corrispondenza.

Secondo i giudici di piazza Cavour, gli screenshot, non erano legittimi né potevano considerarsi una prova atipica poiché, in un sistema ispirato al principio di legalità, non è permesso agli agenti di polizia aggirare espresse previsioni di legge per compiere atti atipici con l'obiettivo di raggiungere lo stesso risultato di quelli tipici.

Risarcimento del danno da violazione del profilo social



L'art. 82 del GDPR prevede che *"chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento"*.

Recentemente, una sentenza della Corte federale di giustizia tedesca ha riconosciuto il diritto a un risarcimento per 6 milioni di cittadini tedeschi da parte di Meta, la società madre di Facebook, in seguito a una violazione dei dati personali dovuta a un incidente informatico che nel 2021 aveva coinvolto oltre 500 milioni di utenti in decine di Paesi.

Per ottenere il risarcimento, gli utenti dovranno solo dimostrare di essere stati vittime dell'incidente informatico, senza dover necessariamente provare l'uso improprio dei loro dati o eventuali danni materiali.

In pratica, la sentenza della Corte federale tedesca, seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedasi sentenza sul caso C-200/23), ha stabilito che la semplice perdita di controllo sui propri dati personali può costituire un danno risarcibile ai sensi del GDPR, a condizione che tale danno sia dovuto a una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, senza che sia necessario accertare ulteriori svantaggi, come l'abuso specifico dei dati da parte degli hacker o altre conseguenze negative.

Si tratta di una decisione rilevante, la cui portata potrebbe costituire un importante precedente in materia di protezione dei dati personali in tutti i paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia.

Inclusione dei sei scatti nel calcolo della buonuscita –interessante sentenza del TAR Lazio



Con sentenza n. 22730/2024 del 16 dicembre 2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Mandolesi del Foro di Roma a favore di un nutrito gruppo di dipendenti del comparto sicurezza e difesa ordinando all'INPS di rideterminare l'importo dell'indennità di buonuscita, a favore dei ricorrenti, mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali corrispondendo agli stessi le somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.

La decisione in argomento è importante poiché oltre a riconoscere oltre il diritto all'inclusione dei sei scatti nella buonuscita "anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile", fatto oramai pacifico in giurisprudenza amministrativa, formula e stigmatizza due principi di diritto di assoluto rilievo.

In primo luogo, il TAR si sofferma sull'interpretazione dell'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall'articolo 21 della legge n. 232/1990, nella parte in cui dispone che *"la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990"*. I giudici amministrativi respingono l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS che deduceva la circostanza per la quale i suddetti ricorrenti erano cessati dal servizio più di cinque anni prima dalla notifica del ricorso, asserendo che il dies a quo per il decorso del termine prescrizione fosse coincidente con la data di cessazione dei medesimi dal servizio in quanto dal quel momento sarebbe maturato il diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio e, dunque, da quello stesso momento rileverebbe l'inerzia nell'esercizio del diritto, sottesa all'istituto della prescrizione. Al riguardo il Collegio, in linea con i più recenti indirizzi giurisprudenziali (Cons. St. sent. n. 4898/2018), ha ritenuto che il termine iniziale ai fini del decorso della prescrizione sia coincidente con la data di emissione del primo ordinativo di pagamento dell'indennità di buonuscita successivo alla cessazione dal servizio, in quanto solo *"a far data da quel momento il titolare del diritto può avvedersi dell'incompleta soddisfazione del credito, potendo, conseguentemente, la mancata reazione dell'interessato essere valutata alla stregua di un'inerzia giuridicamente rilevante"*.

In secondo luogo, va sottolineato il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'INPS. Al riguardo il TAR del Lazio l'ha tenuta non fondata in ragione del fatto che *"non risulta irrazionale l'attribuzione del beneficio in argomento a coloro che, in ogni caso, possiedono il duplice requisito di anzianità anagrafica e di servizio di cui al secondo comma dell'art. 6-bis tanto più che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato il principio per cui rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988)"*.

Emanato il regolamento ISEE 2025



Con l'emanazione del nuovo Regolamento ISEE per il 2025 (Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159), diventa finalmente operativa l'esclusione, fino a 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato e di altri prodotti di risparmio garantiti dal calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Il provvedimento introduce ulteriori agevolazioni, soprattutto per i nuclei familiari con componenti disabili o non autosufficienti ma la principale novità riguarda l'esclusione, fino a un massimo di 50.000 euro, del valore dei seguenti strumenti finanziari dal

calcolo dell'ISEE:

- titoli di Stato;
- buoni fruttiferi postali;
- libretti di risparmio postale garantiti dallo Stato.

Questa misura intende incentivare l'investimento in strumenti sicuri e agevolare le famiglie con risparmi investiti in tali prodotti.

Non rientrano nel calcolo dell'ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche a favore di componenti con disabilità.

Il parametro della scala di equivalenza è maggiorato di 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, aumentando così il peso specifico di tali soggetti nel calcolo complessivo. Il decreto prevede una fase di transizione per le attestazioni ISEE già rilasciate.

Le attestazioni emesse con le precedenti regole rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza. Le famiglie potranno richiedere una nuova attestazione ISEE applicando le regole del nuovo decreto. Il Dpcm, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

www.sagifin.com

il prestito è

sf sagifin[®]
finanziamenti



Convenzione
ESCLUSIVA

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agencia in Attività Finanziaria iscritta regolarmente all'ODAM n° A11374 - PIVA 08721831215 legata da un rapporto contrattuale di monomandato con Dinamica Retail S.p.A. (interm. iscr. all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui il Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare.

Quando si guida l'auto di un'altra persona



Quando si guida un'auto che non è la propria vi sono una serie di implicazioni legali e assicurative a prescindere dal fatto che si tratti di un prestito temporaneo, di un'auto condivisa o di una situazione in cui si è chiamati a guidare per conto di qualcun altro.

Prima di tutto, è essenziale ricordare che, in caso di incidente o danno, sarà il proprietario dell'auto a dover affrontare conseguenze sia legali che economiche. Anche se il conducente è coperto da assicurazione, potrebbero esserci delle implicazioni, come il rischio di aumenti nel premio assicurativo.

Inoltre, occorre assicurarsi che la polizza assicurativa includa una clausola per "conducenti occasionali", che permette ad altre persone di guidare l'auto assicurata poiché il proprietario dell'auto potrebbe avere delle clausole specifiche all'interno del contratto di assicurazione che limitano l'uso del veicolo da parte di persone non autorizzate con la conseguenza che l'assicurazione potrebbe non coprire danni se il conducente non è stato preventivamente autorizzato dal proprietario.

Le regole e le restrizioni che riguardano il poter prestare o meno l'auto a qualcun altro sono contenute nell'articolo 94 del Codice della Strada, che è stato introdotto nel 2014 ed è tuttora in vigore. Il testo, al comma 4-bis, stabilisce che chiunque può guidare una macchina di cui non è proprietario, ma in alcuni casi esiste un limite temporale.

È quindi legale guidare un'auto intestata a un'altra persona, purché si disponga di una patente di guida valida per il tipo di veicolo che s'intende guidare e l'assicurazione del veicolo copra l'uso da parte di terzi. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni importanti da tenere a mente.

Familiari e conviventi del proprietario possono guidare l'auto per tutto il tempo necessario. In caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, infatti, queste potranno verificare negli appositi database l'appartenenza del conducente al nucleo familiare. Quindi, ad esempio, una moglie può dare la propria auto al marito o ai figli, e viceversa, senza doversi preoccupare della durata del prestito. Fanno eccezione i neopatentati, per i quali sono in vigore specifiche restrizioni relative alla potenza del motore: nello specifico il rapporto peso/potenza massimo per una vettura guidabile da un neopatentato è, infatti, pari a 75 kW per tonnellata, ossia 101,9 Cv per 1.000 kg, mentre la potenza complessiva, anche nel caso di vetture elettriche o ibride plug-in, è di 105 kW, corrispondenti a 142 Cv.

Diverso è il caso, ad esempio, di un amico o di una persona che non sia parte del nucleo familiare: se il veicolo è a disposizione del soggetto in questione per un periodo superiore a 30 giorni è necessario comunicare alla Motorizzazione Civile l'avvenuto cambio di conducente. Anche un familiare che non convive con il proprietario del veicolo - ad esempio un figlio che risiede in un luogo diverso dai genitori - viene considerato estraneo al nucleo, e deve quindi rispettare il limite dei 30 giorni e, nel caso, procedere con la comunicazione alla Motorizzazione Civile.

Per chi ha bisogno di usare in maniera regolare, per più di 30 giorni, un'auto intestata a qualcun altro esiste l'opzione del contratto di comodato d'uso, un accordo formale che autorizza l'utilizzo del veicolo a tempo indeterminato o per un lasso temporale preciso. Il comodato va registrato alla Motorizzazione Civile compilando il modulo TT2119 e fornendo una dichiarazione firmata dal proprietario dell'auto. Per chi non rispetta queste regole sono previste sanzioni amministrative, che partono da circa 700 euro e possono arrivare a superare i 3 mila euro; inoltre - si legge nel testo del Codice della Strada - "la carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse".

Interessi legali e nuovo tasso di riferimento



Secondo quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile, il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno

Entro il 15 dicembre di ogni anno, tuttavia, il Ministro del tesoro può modificare la misura del saggio degli interessi legali per l'anno successivo tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata massima annuale e del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Dal 1° gennaio 2025 il tasso degli interessi legali è pari al 2% (come disposto dal decreto del Mef del

10.12.2024). Se gli interessi legali sono quelli che si applicano automaticamente ai rapporti tra le parti, nulla impedisce a queste di concordare degli interessi maggiori.

Si parla, in questo caso, di interessi convenzionali, che devono essere necessariamente determinati per iscritto e che sono largamente diffusi nei rapporti bancari.

Resta comunque sempre fermo il fatto che è nullo il patto con il quale sono determinati interessi usurari, ovverosia esorbitanti e sproporzionati rispetto agli interessi legali. Il tasso usurario è stabilito dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano cambi.

Gli interessi legali non vanno confusi con gli interessi moratori, che sono quelli collegati all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, per omesso o tardivo pagamento alla scadenza prefissata. Proprio per tale ragione, a differenza di quanto può dirsi con riferimento agli interessi legali, gli interessi di mora hanno natura risarcitoria, andando a risarcire il creditore del ritardo nel pagamento dovutogli.

Rimborso rette asili nido 2024



Con [circolare Prot. Serv. Ass./000610 del 27 gennaio 2025](#) il Dipartimento della P.S. – Servizio assistenza e attività sociali, ha emanato direttive in ordine al rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute per la frequenza degli asili nido da parte dei figli a carico dei dipendenti, nell'ambito delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato e in ottemperanza all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il rimborso è riferito all'anno solare 2024 (per il periodo 10 gennaio - 31 dicembre 2024). I rimborsi

dovranno riferirsi esclusivamente alle spese sostenute per la frequenza degli asili nido, sia pubblici che privati, con esclusione, quindi, di qualsiasi altro onere finanziario accessorio (ad esempio, le spese per l'iscrizione, per il trasporto, per il riscaldamento etc.). Anche le quote riferite ai pasti, effettivamente consumati presso gli asili nido, sono da comprendersi nel rimborso in questione.

Sono ammesse a rimborso le rette pagate per la frequenza di strutture educative, sostanzialmente assimilabili alla fattispecie degli asili nido propriamente detti, quali i "baby sitting", i "punti gioco" ed i "baby parking", che sono cumulabili con quelle sostenute per la frequenza degli asili nido purché sempre riferite al periodo suindicato. Il diritto viene mantenuto anche nel caso di utilizzo di asili nido convenzionati.

Premesso che il rimborso delle rette viene assicurato per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, la circolare precisa che anche se il minore per il quale si presenta la domanda ha compiuto i

tre anni d'età nel corso del 2024, sarà possibile richiedere il rimborso delle mensilità da gennaio ad agosto 2024.

Per i minori portatori di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) il rimborso delle rette avverrà per intero per tutta la durata della frequenza dell'asilo nido. Il diritto cessa nel momento in cui i predetti inizieranno a frequentare la scuola materna.

Anche per l'anno 2024 è stato previsto il cd. bonus asilo nido, di cui all'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) e successive modificazioni, modulato tra un minimo pari a euro 1.500,00 ed un massimo pari a euro 3.000,00, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (secondo le istruzioni operative di cui al messaggio INPS n. 1024 del 11 marzo 2024).

Nella modulistica è prevista l'indicazione di "eventuali altri analoghi contributi percepiti per rimborso rette asili nido", così da consentire di determinare l'importo rimborsabile dall'Amministrazione, che sarà pari alla differenza tra il totale della spesa sostenuta dall'interessato nell'anno solare 2024 e le altre somme eventualmente percepite dal medesimo per lo stesso periodo.

Tutti i dipendenti interessati dovranno produrre all'Ufficio amministrativo contabile di riferimento, entro e non oltre il 28 febbraio 2025, l'istanza con correlato prospetto riepilogativo per il rimborso delle rette, indicando l'ammontare delle rette pagate nell'anno 2024.

Per poter procedere al pagamento dei rimborsi, occorre che ciascun interessato, che sostiene l'onere del pagamento, oltre all'istanza di rimborso e al prospetto riepilogativo presenti per ciascun mese di cui chiede il rimborso, anche la seguente documentazione:

a) attestazione di frequenza mensile rilasciata dall'amministrazione dell'asilo nido, dalla quale dovranno risultare:

- generalità del dipendente (nome, cognome e data di nascita);
- generalità del figlio (nome, cognome e data di nascita);
- importo della retta dovuta.

Tale attestazione potrà essere sostituita da un'autodichiarazione da parte del dipendente;

b) ricevute, in originale, dei pagamenti mensili (o documentazione equipollente rilasciata dall'amministrazione dell'asilo nido) intestate al dipendente, dove dovrà essere specificato nome e cognome del figlio/a e mese di riferimento. Nel caso in cui la suddetta ricevuta sia intestata all'altro genitore, il dipendente dovrà allegare anche il modello A bis

c) per i minori portatori di handicap grave, idonea documentazione di legge attestante l'handicap grave (ai sensi dell'art. 3, co. 3 della citata l. n. 104/1992), o, in alternativa, specifica autodichiarazione da parte dei dipendenti.

Limiti alla pignorabilità della pensione



Il pignoramento della pensione è un istituto giuridico regolato da norme precise e limiti stringenti volti a salvaguardare il sostentamento economico del pensionato.

Invero, la legislazione nazionale qualifica la pensione come un credito solo parzialmente aggredibile, introducendo garanzie a tutela della dignità economica del debitore.

Per corrispondere ad alcune richieste di chiarimenti che ci sono pervenute si precisa che la normativa italiana allo scopo di garantire il sostentamento del

pensionato e tutelare nel contempo le esigenze dei creditori, consente il pignoramento delle

pensioni solo oltre un minimo impignorabile di 1.000 euro, con limiti progressivi in base all'importo eccedente,

Inoltre, è opportuno precisare che non tutte le pensioni possono essere pignorate. Infatti, nell'ottica di tutelare la posizione giuridica di soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione, il nostro ordinamento prevede la possibilità del pignoramento esclusivamente nei riguardi dei trattamenti previdenziali, mentre quelli assistenziali ne sono esenti.

Quando parliamo di trattamenti assistenziali ci riferiamo in particolare alla pensione di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento e all'assegno sociale, i quali appunto non possono essere pignorati. Pignorabile, invece, è la pensione di reversibilità.

Il comma 7 dell'art. 545 del c.p.c., come modificato dal decreto Aiuti bis (D.L. 9 agosto 2022, n. 115), stabilisce che *"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge"*.

Ciò significa che le somme percepite come pensione non possono essere interamente sottoposte a pignoramento. Una parte di esse, infatti, corrispondente al doppio dell'importo massimo dell'assegno sociale mensile, con un minimo fissato a 1.000 euro, deve restare impignorabile. Tale soglia rappresenta una salvaguardia essenziale per il pensionato, in quanto considera tali somme indispensabili per il suo mantenimento.

Pertanto, le pensioni fino a 1.000 euro al mese sono totalmente escluse dal pignoramento, mentre quelle di valore superiore possono essere pignorate solo per l'importo che eccede tale limite. È significativo sottolineare che, ad oggi, un numero piuttosto elevato di pensionati vive con redditi mensili pari o inferiori a 1.000 euro.

Le somme che superano il limite di 1.000 euro possono essere pignorate, ma esclusivamente nella misura di un quinto dell'eccedenza. Questo implica che non è consentito sottrarre l'intero importo che supera tale soglia. Ad esempio, per una pensione mensile di 1.800 euro, l'importo eccedente il minimo garantito è di 800 euro (1.800 - 1.000). Il pignoramento sarà applicato solo su un quinto di tale somma, ovvero 160 euro al mese. Questa regolamentazione mira a proteggere il pensionato, assicurandogli risorse sufficienti per le necessità quotidiane.

Se il creditore è l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia Entrate Riscossione, vengono applicate regole specifiche che regolano l'importo pignorabile in base al valore della pensione.

I limiti progressivi stabiliti sono pensati per bilanciare l'impatto economico del pignoramento:

- fino a 2.500 euro: si può pignorare fino al 10% della somma eccedente i 1.000 euro;
- tra 2.500 e 5.000 euro: la percentuale pignorabile sale al 14,28% (pari a un settimo);
- oltre 5.000 euro: l'importo massimo pignorabile è del 20% (un quinto).

Questo sistema tiene conto della capacità contributiva del pensionato, evitando che importi elevati vengano sottratti a chi percepisce redditi pensionistici più bassi.

Nel caso di debiti contratti con più creditori, le modalità di pignoramento si differenziano a seconda della tipologia dei debiti. Invero, per debiti di diversa natura (ad esempio, bancari e alimentari), la quota pignorabile può arrivare fino al doppio del quinto dell'eccedenza rispetto ai 1.000 euro, ossia il 40%.

Al contrario, per debiti derivanti dalla medesima fonte, si applica un solo quinto. Questo meccanismo previene situazioni di accanimento eccessivo da parte di creditori della stessa categoria, evitando che pignoramenti cumulativi compromettano gravemente la stabilità economica del pensionato.

A partire dal 2022, il minimo impignorabile per le pensioni è stato portato a 1.000 euro, un importo adeguato all'incremento del costo della vita e volto a garantire un livello minimo di dignità economica. Tale soglia viene aggiornata periodicamente per tenere conto dell'inflazione e delle esigenze primarie del pensionato.